

P.U. 152-1/2024



L.O. 47/24
SENT. 171/24
REP. 309/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 152-1/2024
promosso da

Conclusioni nell'interesse di

*"Chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito verificata la sussistenza dei requisiti di cui
gli artt. 268 e 269 C.C.I.I. e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli
ultimi cinque anni, voglia:*

- **DICHIARARE** con sentenza l'apertura della liquidazione controllata dei sig.ri
- **NOMINARE** un liquidatore;
- **DISPORRE** che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

1

- *DICHIARARE* inopponibili le trattenute operate da _____ sullo stipendio della
sig.ra _____ e le trattenute operate da _____ sullo stipendio del sig.

- *STABILIRE* idonea pubblicità alla sentenza;

- *ORDINARE* la trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;

- *FISSARE* i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.A.A., nella somma ritenuta di
giustizia o secondo equità;

- *FISSARE* nel termine di tre anni (36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura
della procedura di liquidazione, il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini
dell'art. 279 C.C.I.A.A. e della relativa esdebitazione;

- *DISPORRE* che una volta concessa l'esdebitazione – i sig.ri _____ non
debbono più versare le somme derivanti dal proprio reddito;

- *SOSPENDERE* con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso,
il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione,
ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 27.5.2024, _____ avevano
domandato l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto del 12.6.2024 il Giudice – rilevati alcuni profili di inammissibilità della
domanda – aveva assegnato un termine di quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti.

In data 27.6.2024 i ricorrenti hanno rinunciato alla proposizione dell'originaria
domanda ed hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
I ricorrenti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi, attesa la
sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 66 CCII, il quale consente l'apertura di una
“procedura familiare” quando il ricorso è presentato da membri della stessa famiglia,
purché costoro siano conviventi ovvero il sovraindebitamento abbia un'origine
comune.

Nel caso di specie, _____ condividono la residenza
anagrafica a _____ ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., dott. _____ il
quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che
 hanno la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché
 risiedono nel Comune di
 , ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;



5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

I debitori : hanno depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCH, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

I debitori risultano avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di loro incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata non rivestono la qualifica di imprenditori, essendo entrambi lavoratori dipendenti presso

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII sono pertanto legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo entrambi i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo ammonta complessivamente ad € 336.407,79 così come da tabella che segue:

SUDDIVISIONE PER MASSE		
MASSA DEBITORIA COOBLIGATI		
CREDITORI	TIPOLOGIA CREDITO	IMPORTO
	chirografario	€ 71.715,86
	chirografario	€ 11.254,41
	chirografario	€ 5.381,81
TOTALE		€ 88.352,08
MASSA DEBITORIA SIG.		
	Chirografario	€ 516,32
	Chirografario	€ 13.920,00
TOTALE		€ 14.436,32
MASSA DEBITORIA SIG.RA		
	chirografario	€ 7.365,39
	chirografario	€ 16.240,00
	chirografario	€ 10.501,14
TOTALE		€ 23.605,39

A tali importi deve aggiungersi il debito pari a € 210.014,00 nei confronti di
gravante in via solidale su l'ex coniuge

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che:

il ricorrente

- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: autovettura
immatricolata in data 28.1.2024, di cui il ricorrente chiede l'esclusione
dalla liquidazione in quanto necessaria per recarsi al lavoro;
- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

- (i) Conto corrente n. accesso presso
cointestato con la
- (ii) Conto corrente accesso
presso cointestato con
- (iii) Conto corrente accesso
presso cointestato con la saldo negativo € -
5.381,81;

la ricorrente

- è proprietaria della quota di $\frac{1}{2}$ di un immobile sito in
identificato al Catasto al foglio
attualmente vive con ed i due figli

- è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati: autovettura
immatricolata in data 8.2.2017, di cui la ricorrente chiede l'esclusione dalla
liquidazione in quanto necessaria per recarsi al lavoro;

- è titolare dei seguenti rapporti di conto corrente:

(i) Conto corrente accesso presso

cointestato con

(ii) Conto corrente accesso

presso cointestato con

(iii) Conto corrente accesso

presso cointestato con la saldo negativo € -

5.381,81;

L'O.C.C. ha inoltre verificato che lavorano

presso con contratto a tempo indeterminato e reddito annuo netto di

€ 30.642,12 per : (pari a € 2.553,51 per dodici mensilità) e di €

18.790,19 per (pari a € 1.565,84 per dodici mensilità).

Osserva il Tribunale che non sono indicati i saldi di alcuni dei conti correnti intestati
ai debitori. Sarà pertanto compito del nominando Liquidatore provvedere
all'acquisizione all'attivo dell'importo giacente sul conto corrente alla data di
apertura della procedura, al netto di eventuali somme impignorabili.

Per quanto concerne, invece, la richiesta di esclusione dalla liquidazione delle
autovetture osserva il Tribunale che la liquidazione
controllata, in quanto procedura concorsuale caratterizzata dalla cd. universalità
oggettiva, ricomprende tutti i beni del debitore ad eccezione di quelli indicati dall'art.
268, comma quarto, CCII.

Conseguentemente, allo stato non può disporsi l'esclusione dalla liquidazione, fatte
salve le autonome determinazioni del Liquidatore in ordine all'eventuale abbandono
dei beni qualora la liquidazione degli stessi risulti manifestamente non conveniente.

Ciononostante, considerato che l'utilizzo delle autovetture appare indispensabile per
il soddisfacimento delle esigenze lavorative e familiari dei ricorrenti, deve essere

7



autorizzato l'utilizzo delle stesse, secondo quanto disposto dall'art. 270, lett. c), CCII.

Si precisa altresì che, fino al perfezionamento della vendita della quota di $\frac{1}{2}$ dell'immobile di _____ di proprietà di _____ quest'ultima potrà continuare a viverci insieme al nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 147, comma 2, CCII (norma dettata in materia di liquidazione giudiziale ma da ritenersi applicabile analogicamente alla liquidazione controllata).

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta:

- dalle problematiche di salute che hanno colpito – a partire dal 2018 – _____ figlio di _____
- dal ricovero di _____ conseguente alla contrazione del Covid-19, che ha comportato l'astensione dal lavoro per oltre un mese.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di _____

Alla luce delle criticità già rilevate in seguito al deposito dell'originario ricorso, nonché della non particolare esaustività della relazione ex art. 269 CCII (con specifico riferimento all'esame degli estratti conto), sussistono giustificati motivi ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b, CCII per la nomina, quale Liquidatore, di un diverso soggetto iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014,

Per le ragioni esposte, viene pertanto nominato, quale Liquidatore, l'avv. _____

Può, invece, essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dai debitori ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e



che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura

NOMINA Liquidatore

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a

di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in loro possesso ed al datore di lavoro

di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA i debitori a mantenere un conto corrente a loro intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA ad utilizzare l'autovettura

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di cui ai quali mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 24 luglio 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

10

